Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1968, n. **1400.**

Proroga della durata del Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano.

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la proroga di 50 anni della durata del Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, e la conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto consortile.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **1401.**

Autorizzazione al Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla professoressa dott.ssa Cristina Baseggio, con testamento olografo in data 11 agosto 1966, pubblicato il 27 febbraio 1967, al n. 277.146 di repertorio, con atto a rogito del dott. Antonio Giudice, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. **2.**

Autorizzazione all'associazione « The St. George's School Association », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « The St. George's School Association », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo unitario di L. 1800 al mq., dalla Società azionaria agricola immobiliare Piana della Bufalotta, rappresentata dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, un terreno della superficie di 7,5 ettari, sito nel comune di Roma, in prossimità di via della Bufalotta, distinto nel catasto terreni del comune di Roma al foglio 137 con parte del n. 73.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 23. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Vico Equense, al quale sono assegnati, per legge, 30 membri, risultò composto — in seguito alle elezioni del 22 novembre 1964 — di vari gruppi di differente ispirazione politica.

Gli organi di amministrazione furono espressi dallo schieramento più numeroso, composto di diciasette membri.

Peraltro, in seno ad esso, sono insorte divergenze culminate in una situazione di inefficienza funzionale dell'organo consiliare, ch'è rimasto carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1968, ad esercizio ormai quasi trascorso.

Infatti, nella seduta del 26 giugno 1968, il consiglio comunale non riuscì ad approvare il bilancio 1968 con lo speciale quorum di voti (16 su 30) prescritto dall'art. 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, conseguendosi il pareggio del bilancio stesso mediante l'applicazione di eccedenze sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria.

L'esito di tale votazione determinò la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e degli assessori, la quale fu approvata, nella successiva adunanza del 25 luglio 1968, presenti 25 consiglieri, con quindici voti favorevoli e dieci contrari.

Su tali fatti, indicativi di uno stato di crisi connesso con la permanenza in carica del sindaco e della giunta, il prefetto richiamò l'attenzione del sindaco stesso sollecitandone le determinazioni ai fini dell'approvazione del bilancio, a scanso della adozione dei provvedimenti di rigore, previsti dalla legge, nei confronti del consiglio comunale.

Senonchè il consiglio, riunitosi nuovamente il 9 settembre 1968, non riuscì ad approdare ad alcun risultato in ordine al bilancio, in quanto il numero degli intervenuti si ridusse ad undici.

Allora il prefetto convocò, d'ufficio, il predetto consiglio per l'approvazione del bilancio 1968, facendo notificare ai singoli consiglieri la diffida a provvedere sul bilancio a scanso dei provvedimenti di rigore, in caso di ulteriore carenza in ordine al predetto adempimento.

Peraltro, neppure tale esperimento è stato fruttuoso.

Infatti, mentre la seduta di prima convocazione, indetta per il 16 settembre 1968, non ha potuto avere svolgimento essendo venuto a mancare il numero legale, l'adunanza di seconda convocazione svoltasi il 17 è stata aggiornata al 18 successivo ma la relativa seduta è stata disertata da tutti i consiglieri, ad eccezione del sindaco.

Ritenuta acquisita la prova della insolubilità della crisi, con i normali mezzi, il prefetto ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — disponendo, frattanto, la sospensione dello stesso organo, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

L'esito infruttuoso delle adunanze disposte d'ufficio dal prefetto per l'approvazione del bilancio — malgrado la formale diffida della stessa autorità di vigilanza — nonchè la quasi totale diserzione della seduta d'aggiornamento del 18 settembre, oltre a rendere persistentemente carente l'organo consiliare in ordine al predetto fondamentale adempimento, hanno confermato la esistenza di uno stato di crisi, che è da ritenere insuperabile, atteso che, in seguito allo sfaldamento della originaria maggioranza consiliare, non è emersa alcuna concreta possibilità circa la costituzione di una nuova diversa maggioranza da parte dei vari gruppi di eterogenea ispirazione.

In tale situazione, un intervento sostitutivo del prefetto, per l'approvazione del bilancio, sarebbe valso a consentire il superamento dell'ostacolo momentaneo della necessaria votazione ma non avrebbe potuto rimuovere le cause di fondo della crisi, che incidono pregiudizievolmente sulla funzionalità della amministrazione.

Pertanto, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 20 novembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del direttore di sezione dottor Mario Cianciulli.

Roma, addì 23 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 novembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vico Equense è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Mario Cianciulli, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere n. 521 del 5 giugno 1967, n. 683 del 29 luglio 1967, n. 750 del 29 luglio 1967, con le quali l'amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione a provinciali delle strade:

1) « Vallericcia » e « del Ginestreto », con inizio dal centro abitato di Ariccia e termine alla strada statale Nettunense, località « Fontana di Papa »;

2) « Laurentina », dal sottopassaggio del grande raccordo anulare fino alla località Zolfatara;

3) « Ardeatina », dal grande raccordo anulare fino al confine della provincia,

con uno sviluppo complessivo di km. 38+000;

Visto il voto n. 1019 del 23 luglio 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade in parola possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, con uno sviluppo complessivo di km. 38+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(883)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Contributo a carico delle ditte titolari delle concessioni speciali a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi - raccolto 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1968 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dell'importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per la coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'amministrazione stessa e versati all'istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'istituto dalle ditte concessionarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 102

(972)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Adeguamento dell'aliquota addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'E.N.P.A.L.S., per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, recante la determinazione della addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sulla costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Viste le risultanze di gestione dell'assistenza di malattia ai pensionati erogata dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per l'esercizio 1966, per il quale risulta deliberato il relativo bilancio consuntivo;

Ritenuto di dover adeguare alle esigenze finanziarie desumibili dalle predette risultanze di gestione la misura dell'addizionale determinata per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nell'1,15 per cento delle retribuzioni dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, numero 2194;

Decreta:

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, fissata dall'1,15 per cento delle retribuzioni dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, è aumentata dello 0,65 per cento della retribuzione.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(888)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7556 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso

il provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che il dott. Alessandro Flora è stato nominato vice provveditore alle opere pubbliche di Perugia in sostituzione del dott. Giuseppe Montefusco, trasferito ad altra sede;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Montefusco già membro di diritto nella detta qualità, della cennata commissione regionale di vigilanza deve essere sostituito nell'incarico in parola con il dott. Alessandro Flora, attuale vice provveditore alle opere pubbliche di Perugia;

Decreta:

Il dott. Alessandro Flora, vice provveditore alle opere pubbliche di Perugia, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria, in sostituzione del dott. Giuseppe Montefusco, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1968

Il Ministro: MANCINI

(887)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Riorganizzazione della direzione generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che reca norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e l'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1968, n. 1;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1968, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1968, n. 5;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riorganizzazione della direzione generale del coordinamento e degli affari generali, istituita con la legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

La direzione generale del coordinamento e degli affari generali è riordinata come segue:

Servizio 1°: Ufficio del direttore generale - Personale e affari amministrativi della direzione generale. Documentazione. Biblioteca.

Servizio 2°: Studi economici e statistici in materia di trasporti. Rapporti con le altre direzioni generali del Ministero in materia di coordinamento tra i vari modi di trasporto, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro.

Servizio 3°: Elaborazione del conto nazionale dei trasporti, ai fini della determinazione, riservata al Ministro, delle direttive di politica dei trasporti.

Servizio 4°: Studi tecnici in materia di trasporti e rapporti con le altre direzioni generali del Ministero per l'esecuzione delle direttive programmatiche del Ministro. Rapporti a livello tecnico-amministrativo con gli organi della programmazione economica.

Servizio 5°: Collegamenti con le altre direzioni generali del Ministero per questioni riguardanti organizzazioni internazionali del ramo trasporti a carattere governativo, nonchè per gli affari comuni a più settori del Ministero, nel quadro ed in esecuzione delle direttive del Ministro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

(889)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1969.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Busseto-confine provincia di Piacenza », ricadente nel territorio della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Parma in data 6 novembre 1968, n. 22215, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 46 « Busseto-confine provincia di Piacenza »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Parma in data 12 novembre 1968, n. 14621;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 46 « Busseto-confine provincia di Piacenza » (prosecuzione della strada provinciale « Cortemaggiore-confine provincia di Parma » ricadente nel territorio della provincia di Piacenza).

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Parma fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di prece-

denza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(885)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1969.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 44 « Milano-Meda », tronco Milano Varedo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano in data 6 aprile 1966, n. 5531/770/66, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 44 « Milano-Meda », tronco Milano-Varedo;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Milano in data 14 settembre 1968, n. 11511;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 44 « Milano-Meda », tronco Milano Varedo, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali o provinciali già dichiarate a precedenza il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrati da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1968 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana «San Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 10 febbraio 1968, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 10 febbraio 1968, sono prorogate fino al 10 agosto 1969, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(890)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 135 del 7 settembre 1967 e n. 28 del 29 gennaio 1968, con i quali l'amministrazione provinciale di Ancona ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle strade comunali:

1) di Roncitelli, dalla strada provinciale Castelcolonna-Roncitelli alla strada provinciale Corinaldese, di km. 4+350;

2) della Chiusa, dalla strada provinciale Corinaldese alla strada statale n. 360, di km. 1+100;

3) di Villanova, dalla strada provinciale Castellaro-Marzocca a Villanova alla strada statale n. 16, di chilometri 1+750;

4) degli Svarchi, dalla strada provinciale del Conero presso Numana-Svarchi alla strada statale n. 16, di km. 3+100,

della lunghezza complessiva di km. 10+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1338 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 10+300 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(882)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

Classificazione, tra le provinciali, di un tronco di strada e declassificazione a comunale di due tronchi di strade provinciali in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 dicembre 1967, n. 16458/2167/67, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione a provinciale di un tronco stradale costruito in variante alla strada provinciale n. 107 « Lodi-Ospedaletto » con inizio dalla strada statale n. 235 « di Orzinuovi » e termine alla stessa strada provinciale n. 107, per una lunghezza di km. 2+576 ed ha chiesto, altresì, la conseguente declassificazione a comunale dei seguenti due tronchi di strade provinciali:

1) tronco dalla strada provinciale n. 107 che ha inizio dall'innesto sulla strada statale n. 9 « Via Emilia » in località San Bernardo di Lodi e termina all'innesto sulla circonvallazione sud dell'abitato di Lodi, della lunghezza di km. 0+790;

2) tronco della strada provinciale n. 23 che ha inizio dall'innesto sulla strada statale n. 235 « di Orzinuovi » e termina sulla nuova circonvallazione sud dell'abitato di Lodi, della lunghezza di km. 0+854;

Visto il voto 17 settembre 1968, n. 1282, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la variante alla strada provinciale n. 107 « Lodi-Ospedaletto » come sopra descritta può essere classificata provinciale e che i due tronchi dismessi a seguito della costruzione di detta variante possono essere declassificati a comunali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada costruito in variante alla strada provinciale n. 107 « Lodi-Ospedaletto » quale circonvallazione a sud dell'abitato di Lodi, della lunghezza di km. 2+576 in provincia di Milano, è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tronco della strada provinciale n. 107 « Lodi-Ospedaletto » che ha inizio dall'innesto sulla strada statale n. 9 « Via Emilia » in località San Bernardo di Lodi e termina all'innesto sulla circonvallazione sud dell'abitato di Lodi, della lunghezza di km. 0+790 ed il tronco della strada provinciale n. 23 « Lodi-San Colombano » che ha inizio dall'innesto sulla strada statale n. 235 « di Orzinuovi » e termina sulla circonvallazione sud dell'abitato di Lodi, della lunghezza di km. 0+854, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade comunali del comune di Lodi (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Tetritolo »

L'esplosivo da mina denominato « Tetritolo », fabbricato dal Service des poudres di Parigi, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(807)

Autorizzazione al comitato italiano di difesa sociale e morale della donna, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, il comitato italiano di difesa morale e sociale della donna, con sede in Roma, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 720, sito in Ravenna, e distinto in quel catasto rustico al foglio n. 71, mappale 64-*b*.

(831)

Riconoscimento dei giocattoli pirici denominati « Cilindretto illuminante da mm. 7 per pistola giocattolo » e « Cilindretto illuminante da mm. 15 per pistola giocattolo ».

Gli artifici denominati « Cilindretto illuminante da mm. 7 per pistola giocattolo » e « Cilindretto illuminante da mm. 15 per pistola giocattolo » fabbricati dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Lanciano, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(901)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente il marchio per la bollatura dei metalli preziosi, recante il numero d'identificazione « 288-MI »

Si rende noto che la comunicazione riguardante la cessazione della attività di fabbricante di oggetti in metalli preziosi da parte della ditta Fanoli Luigi, con sede in Milano, via Bramante n. 29, deve imputarsi ad errore materiale dovuto a disguido postale, mentre in effetti la ditta predetta ha continuato e continua tuttora la propria attività, conservando lo stesso marchio « 288-MI ».

(806)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,94	624,915	624,875	624,90	624,885	624,915	624,90	624,95
$ Can.	582,40	582 —	582,25	582,20	582,25	582,40	582,05	582,20	582,40	582,10
Fr. Sv.	144,62	144,61	144,64	144,6550	144,65	144,62	144,645	144,6550	144,62	144,65
Kr. D.	83 —	83,03	83,02	83,015	83,04	83 —	83,01	83,015	83 —	83 —
Kr. N.	87,41	87,42	87,44	87,4050	87,35	87,41	87,395	87,4050	87,41	87,40
Kr Sv.	120,77	120,70	120,80	120,78	120,70	120,77	120,77	120,78	120,77	120,77
Fol.	172,49	172,40	172,45	172,40	172,40	172,48	172,37	172,40	172,49	172,40
Fr B	12,47	12,465	12,465	12,4660	12,465	12,47	12,466	12,4660	12,47	12,465
Franco francese	126,15	126,16	126,155	126,1450	126,125	126,15	126,14	126,1450	126,15	126,15
Lst.	1494,10	1494 —	1494,20	1494,05	1493,75	1494,10	1494,05	1494,05	1494,10	1494 —
Dm. occ.	155,71	155,60	155,62	155,49	155,65	155,71	155,565	155,49	155,71	155,62
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,125	24,1270	24,10	24,12	24,1225	24,1270	24,12	24,12
Escudo Port.	21,93	21,92	21,92	21,93	21,90	21,93	21,94	21,93	21,93	21,93
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,96	8,95	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96

Media dei titoli dell'11 febbraio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	582,125
1 Franco svizzero	144,65
1 Corona danese	83,012
1 Corona norvegese	87,40
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	172,385
1 Franco belga	12,466
1 Franco francese	126,142
1 Lira sterlina	1494,05
1 Marco germanico	155,577
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,935
1 Peseta Sp.	8,96

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,75	624,80	624,84	624,7125	624,90	624,73	624,84	624,91	624,75
$ Can.	582,40	582 —	582,25	581,90	582,25	582,20	581,90	581,90	582,20	582,20
Fr. Sv.	144,61	144,59	144,56	144,57	144,575	144,65	144,58	144,57	144,65	144,59
Kr. D.	83,02	83,03	83,06	83,04	83,04	83,01	83,03	83,04	83,01	83 —
Kr. N.	87,40	87,38	87,42	87,40	87,35	87,40	87,395	87,40	87,40	87,40
Kr. Sv.	120,76	120,70	120,78	120,76	120,70	120,78	120,72	120,76	120,78	120,77
Fol.	172,48	172,30	172,45	172,315	172,25	172,40	172,30	172,315	172,40	172,30
Fr. B.	12,46	12,465	12,4575	12,46375	12,45	12,46	12,465	12,46375	12,46	12,46
Franco francese	126,03	126,16	126,12	126,165	126,125	126,14	126,16	126,165	126,14	126,15
Lst.	1494,05	1494 —	1494,20	1494,10	1493,75	1494,05	1494 —	1494,10	1494,05	1494 —
Dm. occ.	155,70	155,60	155,58	155,605	155,575	155,58	155,595	155,605	155,59	155,59
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,12	24,1250	24,10	24,12	24,125	24,1250	24,12	24,12
Escudo Port.	21,92	21,92	21,92	21,93	21,90	21,93	21,94	21,93	21,93	21,93
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,96	8,9610	8,95	8,96	8,96	8,9610	8,96	8,96

Media dei titoli del 12 febbraio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,10
» 5 % (Ricostruzione)	97,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,475
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,785
1 Dollaro canadese	581,90
1 Franco svizzero	144,575
1 Corona danese	83,035
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	172,307
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,162
1 Lira sterlina	1494,05
1 Marco germanico	155,60
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,935
1 Peseta Sp.	8,96

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283.618	Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Pomarico (Matera)	5.000

Roma, addì 18 gennaio 1969

(812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Gwelessiani Heraklius, nato a Kutais (Russia) il 22 ottobre 1900, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso il Politecnico di Milano il 16 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(953)

Diffida per smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signora Badinotti Ornella, nata a Pavia il 4 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica conseguito presso l'Università di Pavia il 9 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(954)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di abilitazione

La dott ssa Parise Evangelina, nata a S. Severino (Salerno) il 22 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari conseguito presso l'Istituto universitario di magistero «S. Orsola Benincasa» di Napoli l'8 luglio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli.

Il sig. Di Guglielmo Francesco, nato a Andretta (Avellino) il 13 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari conseguito presso l'Istituto universitario «G. Cuomo» di Salerno il 19 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero «G. Cuomo» di Salerno.

(955)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° settembre 1967 al 3 settembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— ***Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4***

— **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		b altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	15.421
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	7.620	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.607	zero	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	1.311	zero	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	663	zero	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	15	102	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	544	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43%	zero	1.496	zero	zero	6.682	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15%	2.851	7.343	1.108	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27%	2.851	7.343	1.108	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11%	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50%	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18%	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24%	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*c*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	16.870
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (*l*)	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	10.866	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	6.622	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette .	2.188	9.351	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% . .	2.188	9.351	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	9.351	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	9.351	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m-1*) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11434)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 marzo 1968 al 21 marzo 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 301/68 e n. 308/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)	
della Tariffa	della Statistica		per il 15-3-1968	dal 16-3-1968 al 21-3-1968
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:		
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):		
		zona IV-c	58,90	57,90
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,95	53,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	55,50	54,50
10.02	06,07	Segala	34,80	33,80
10.03	02,09	Orzo:		
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera e Liechtenstein	40,00	39,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):		
		zona V:		
		- ad esclusione del Giappone	41,00	40,00
		- verso il Giappone	44,00	43,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,00	40,00
10.04	02,06	Avena	24,00	23,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	37,25	36,25
ex 10.07-B	12	Miglio	20,00	19,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	32,75	31,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:		
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	87,25	85,75
		zona III	87,25	85,75
		zona II	83,65	82,15
		zona I	83,65	82,15
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	80,65	79,15
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	77,70	76,20
		zona III-a	77,70	76,20
		zona III-b	75,70	74,20
		zona II	75,70	74,20
		zona I	72,70	71,20
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,70	69,20

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazioni delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) per il 15-3-1968	dal 16-3-1968 al 21-3-1968
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	66,70	65,20
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV-a	77,00	75,50
		zona III-a	74,70	73,20
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	62,70	61,20
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	57,70	56,20
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	53,70	52,20
ex 11.01-C		Farina di segala:		
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20	38,70
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20	35,70
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20	32,70
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20	29,70
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20	26,70
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20	23,70
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20	20,70
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:		
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	85,00	83,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,00	79.50
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero		
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	82,00	80,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	79,00	77,50

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabòn, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo. Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9340)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1967 al 31 ottobre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 512/67, n. 523/67, n. 650/67 e n. 707/67, ai prodotti di cui all'art 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 e all'art. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O.M.).

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
			Paesi terzi			S.A.M.A. E P.T.O.M.		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-9-67 al 30-9-67	dal 1°-10-67 al 12-10-67	dal 13-10-67 al 31-10-67	dal 1°-9-67 al 30-9-67	dal 1°-10-67 al 12-10-67	dal 13-10-67 al 31-10-67
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci	345,00	354,375	354,375	270,00	279,375	279,375
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:						
		- di orzo:						
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.759,375	3.858,75	3.858,75	3.446,875	3.546,25	3.546.25
	14 20	- - altre	2.109,375	2.165,625	2.165,625	1.953,125	2.009,375	2.009,375
		- di avena:						
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.106,875	3.260,00	3.260,00	2.794,375	2.947,50	2.947,50
	24	- - altre	1.740,00	1.826,25	1.826,25	1.583,75	1.670,00	1.670,00
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:						
		- di granturco:						
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	3.715,625	3.901,25	4.182,50	3.403,125	3.588,75	3.870,00
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% in peso	2.311,875	2.429,375	2.607,50	2.155.625	2.273,125	2.451,25
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4% in peso	2.085,00	2.190,00	2.349,375	1.928,75	2.033,75	2.193,125
		- di grano saraceno:						
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312.50	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-67 al 30-9-67	Paesi terzi dal 1°-10-67 al 12-10-67	Paesi terzi al 13-10-67 al 31-10-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-9-67 al 30-9-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 1°-10-67 al 12-10-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 13-10-67 al 31-10-67
11.01-E (segue)	42	- di miglio o di panico	1.186,25	1.233,125	1.233,125	1.030,00	1.076,875	1.076,875
	44	- di sorgo o di durra	1.960,625	2.054,375	2.054,375	1.804,375	1.898,125	1.898,125
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):						
		I. di frumento:						
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.971,875	4.158,75	4.158,75	3.815,625	4.002,50	4.002,50
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.746,25	4.971,25	4.971,25	4.590,00	4.815,00	4.815,00
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.082,50	3.225,625	3.225,625	2.926,25	3.069,375	3.069,375
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:						
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.476,25	5.729,375	5.729,375	5.163,75	5.416,875	5.416,875
	036 120 121 019	- - altri	3.082,50	3.225,625	3.225,625	2.926,25	3.069,375	3.069,375
		II. di segala:						
		- semole e semolini:						
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.291,875	4.494,375	4.494,375	3.979,375	4.181,875	4.181,875
	039	- - altri	2.411,25	2.525,625	2.525,625	2.255,00	2.369,375	2.369,375
	040	- cereali mondati	3.096,25	3.246,25	3.246,25	2.940,00	3.090,00	3.090,00
	042	- cereali perlati	3.693,125	3.873,125	3.873,125	3.536,875	3.716,875	3.716,875
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	2.411,25	2.525,625	2.525,625	2.255,00	2.369,375	2.369,375
		- fiocchi:						
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.291,875	4.494,375	4.494,375	3.979,375	4.181,875	4.181,875
	048	- - altri	2.411,25	2.525,625	2.525,625	2.255,00	2.369,375	2.369,375

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-67 al 30-9-67	Paesi terzi dal 1°-10-67 al 12-10-67	Paesi terzi dal 13-10-67 al 31-10-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-9-67 al 30-9-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-10-67 al 12-10-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 13-10-67 al 31-10-67
11.02 (segue)		III. di altri cereali:						
		a. fiocchi di orzo e di avena:						
		- di orzo:						
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.142,50	4.252,50	4.252,50	3.830,00	3.940,00	3.940,00
	052	- - altri	2.109,375	2.165,625	2.165,625	1.953,125	2.009,375	2.009,375
		- di avena:						
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.417,50	3.587,50	3.587,50	3.105,00	3.275,00	3.275,00
	056	- - altri	1.740,00	1.826,25	1.826,25	1.583,75	1.670,00	1.670,00
		b. altri:						
		- semole e semolini:						
		- - di orzo:						
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.759,375	3.858,75	3.858,75	3.446,875	3.546,25	3.546,25
	061	- - - altri	2.109,375	2.165,625	2.165,625	1.953,125	2.009,375	2.009,375
		- - di avena:						
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.106,875	3.260,00	3.260,00	2.794,375	2.947,50	2.947,50
	063	- - - altri	1.740,00	1.826,25	1.826,25	1.583,75	1.670,00	1.670,00
		- - di granturco:						
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	3.715,625	3.901,25	4.182,50	3.403,125	3.588,75	3.870,00
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso, destinato all'industria della birra (1)	1.423,125	1.524,375	1.805,625	1.110,625	1.211,875	1.493,125
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4% in peso	2.311,875	2.429,375	2.607,50	2.155,625	2.273,125	2.451,25
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è di più di 4% in peso	2.085,00	2.190,00	2.349,375	1.928,75	2.033,75	2.193,125
		- - di grano saraceno:						
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	1.186,25	1.233,125	1.233,125	1.030,00	1.076,875	1.076,875
	072	- - di sorgo o di durra	1.960,625	2.054,375	2.054,375	1.804,375	1.898,125	1.898,125
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Paesi terzi al 1°-9-67 al 30-9-67	Paesi terzi al 1°-10-67 al 12-10-67	Paesi terzi dal 13-10-67 al 31-10-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. al 1°-9-67 al 30-9-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. al 1°-10-67 al 12-10-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 13-10-67 al 31-10-67
11.02 (segue)		- cereali mondati:						
	015 016 017 018 074	- - di orzo	3.220,00	3.308,125	3.308,125	3.063,75	3.151,875	3.151,875
		- - di avena:						
	ex 083	- - - avena spuntata	1.740,00	1.826,25	1.826,25	1.583,75	1.670,00	1.670,00
	077	- - - altri	2.640,00	2.776,25	2.776,25	2.483,75	2.620,00	2.620,00
	078	- - di granturco	3.181,25	3.346,25	3.596,25	3.025,00	3.190,00	3.440,00
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	1.772,50	1.845,00	1.845,00	1.616,25	1.688,75	1.688,75
	082	- - di sorgo o di durra	2.986,25	3.133,125	3.133,125	2.830,00	2.976,875	2.976,875
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- di cereali perlati:						
	049	- - di orzo	5.100,00	5.237,50	5.237,50	4.787,50	4.925,00	4.925,00
	087	- - di avena	2.640,00	2.776,25	2.776,25	2.483,75	2.620,00	2.620,00
	088	- - di granturco	3.181,25	3.346,25	3.596,25	3.025,00	3.190,00	3.440,00
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	1.772,50	1.845,00	1.845,00	1.616,25	1.688,25	1.688,75
	092	- - di sorgo o di durra	2.986,25	3.133,125	3.133,125	2.830,00	2.976,875	2.976,875
	091 ex 095	- - scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	051	- - di orzo	2.109,375	2.165,625	2.165,625	1.953,125	2.009,375	2.009,375
	098	- - di avena	1.740,00	1.826,25	1.826,25	1.583,75	1.670,00	1.670,00
	099	- - di granturco	2.085,00	2.190,00	2.349,375	1.928,75	2.033,75	2.193,125
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	1.186,25	1.233,125	1.233,125	1.030,00	1.076,875	1.076,875
	103	- - di sorgo o di durra	1.960,625	2.054,375	2.054,375	1.804,375	1.898,125	1.898,125
	102 ex 105	- - scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- fiocchi:						
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:						
	110	- - - di granturco	3.715,625	3.901,25	4.182,50	3.403,125	3.588,75	3.870,00
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-67 al 30-9-67	Paesi terzi dal 1°-10-67 al 12-10-67	Paesi terzi dal 13-10-67 al 31-10-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-9-67 al 30-9-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. da 1°-10-67 al 12-10-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 13-10-67 al 31-10-67
11.02 (segue)	112	- - - di miglio o di panico	2.130,625	2.212,50	2.212,50	1.818,125	1.900,00	1.900,000
	114	- - - di sorgo o di durra	3.496,25	3.661,875	3.661,875	3.183,75	3.349,375	3.349,375
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		- - altri:						
	122	- - - di granturco	2.085,00	2.190,00	2.349,375	1.928,75	2.033,75	2.193,125
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	1.186,25	1.233,125	1.233,125	1.030,00	1.076,875	1.076,875
	126	- - - di sorgo o di durra	1.960,625	2.054,375	2.054,375	1.804,375	1.898,125	1.898,125
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:						
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.464,375	2.569,375	2.569,375	2.151,875	2.256,875	2.256,875
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	1.730,625	1.808,125	1.925,00	1.418,125	1.495,625	1.612,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
		A. di manioca:						
	01 02	- denaturati	501,25	510,625	510,625	232,50	241,875	241,875
	03	- non denaturati	2.055,625	2.146,25	2.397,50	880,625	971,25	1.222,50
		B. altri:						
	06 09	- denaturati	501,25	510,625	510,625	232,50	241,875	241,875
	07 10	- non denaturati	2.055,625	2.146,25	2.397,50	880,625	971,25	1.222,50
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		- non torrefatto:						
		- - di frumento:						
	15	- - - presentato sotto forma di farina	5.668,75	5.919,375	5.919,375	5.106,25	5.356,875	5.356,875
	18	- - - altro	4.378,125	4.565,00	4.565,00	3.815,625	4.022,50	4.022,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-67 al 30-9-67	Paesi terzi da 1°-10-66 al 12-10-67	Paesi terzi da 13-10-67 al 31-10-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. al 1°-9-67 al 30-9-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 1°-10-67 al 12-10-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 13-10-67 al 31-10-67
11.07 (segue)		- - di orzo:						
	21	- - - presentato sotto forma di farina	3.971,25	4.069,375	4.069,375	3.408,75	3.506,875	3.506,875
	24	- - - altro	3.109,375	3.182,50	3.182,50	2.546,875	2.620,00	2.620,00
		- - altro:						
	27	- - - presentato sotto forma di farina	3.971,25	4.069,375	4.069,375	3.408,75	3.506,875	3.506,875
	30	- - - non nominato	3.109,375	3.182,50	3.182,50	2.546,875	2.620,00	2.620,00
		- torrefatto:						
	02 09	- - di frumento	5.009,375	5.226,875	5.226,875	4.446,875	4.664,375	4.664,375
	03 10	- - di orzo	3.530,625	3.616,25	3.616,25	2.968,125	3.053,75	3.053,75
	07 13	- - altro	3.530,625	3.616,25	3.616,25	2.968,125	3.053,75	3.053,75
11.08-A		Amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.055,625	2.146,25	2.397,50	993,125	1.083,75	1.335,00
		II. fecola di patate:						
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.055,625	2.146,25	2.397,50	993,125	1.083,75	1.335,00
	04 07	- altra	2.055,625	2.146,25	2.397,50	993.125	1.083,75	1.335,00
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
		IV. altri:						
		- di cereali:						
	09	- - di frumento	2.240,625	2.419,375	2.419,375	1.178,125	1.356,875	1.356,875
	12	- - altri	2.055,625	2.146,25	2.397,50	993,125	1.083,75	1.335,00
	13 16	- non nominati	2.055,625	2.146,25	2.397,50	880,625	971,25	1.222,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
	02 07	- di frumento	11.517,50	11.842,50	11.842,50	2.142,50	2.467,50	2.467,50
	05 10	- altri	10.608,75	10.721,25	11.033,75	1.233,75	1.346,25	1.658,75
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:						
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.295,625	6.413,75	6.741,875	1.295,625	1.413,75	1.741,875
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.430,625	4.521,25	4.772,50	993,125	1.083,75	1.335,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-67 al 30-9-67	Paesi terzi dal 1°-10-67 al 12-10-67	Paesi terzi dal 13-10-67 al 31-10-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-9-67 a 30-9-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-10-67 al 12-10-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 13-10-67 al 31-10-67
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:						
		A. contenenti, in peso, più del 7% di amido:						
		I. di cereali:						
		- di granturco o di riso:						
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35% in peso	678,75	726,875	726,875	678,75	726,875	726,875
		- - altri:						
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35% e inferiore o uguale al 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1.086,25	1.162,50	1.162,50	1.086,25	1.162,50	1.162,50
	10 27 34	- - - non nominati	2.172,50	2.325,00	2.325,00	2.172,50	2.325,00	2.325,00
		- di altri cereali:						
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5% in peso	543,125	581,25	581,25	543,125	581,25	581,25
	03 38	- - altri	2.172,50	2.325,00	2.325,00	2.172,50	2.325,00	2.325,00
		B. altri:						
		I. di cereali:						
	45	- di granturco o di riso	678,75	726,875	726,875	678,75	726,875	726,875
		- di altri cereali:						
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 in peso	543,125	581,25	581,25	543,125	581,25	581,25
	48	- - altri	2.172,50	2.325,00	2.325,00	2.172,50	2.325,00	2.325,00

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

(10617)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 15 ottobre 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere) nei giorni 7 ed 8 marzo 1969 alle ore 8.

(1273)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a venti posti di vice direttore di collegio di 2ª classe - categoria direttiva, ruolo collegi - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di vice direttore di collegio di 2ª classe - categoria direttiva, ruolo collegi - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione ai collegi maschili in gestione diretta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di laurea in: pedagogia, lettere, filosofia, giurisprudenza, scienze politiche, rilasciato da università o istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata, entro il temine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'Ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in tre prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 16 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale .

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già tramesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione e in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o da medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di vice direttore di collegio di 2ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano n. 46. — 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . . . categoria . . . . ruolo . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione:

f) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto l) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . .

. . . .
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Storia della pedagogia moderna e contemporanea.
Psicologia dell'età evolutiva.
Legislazione sociale.

PROVA ORALE

1. — *Legislazione sociale*:

Le origini socio-economiche del bisogno in Italia e lo sviluppo dell'assistenza, con particolare riferimento a quella per i minori; problemi assistenziali attuali;
La sicurezza sociale:
Le strutture sociali al servizio della gioventù;
La scuola in Italia: ordinamenti e organizzazione;
Finalità, strutture e servizi dell'Enaoli.

2. — *Pedagogia*:

a) *Storia della pedagogia*: ideali educativi della pedagogia antica, medievale, rinascimentale e moderna. Storia della pedagogia contemporanea;

b) *Il rapporto educativo*: i fini, la dinamica psicologica del rapporto, i contenuti ed i valori, il problema del metodo - Educazione e società - Gli interessi ed i problemi degli adolescenti e dei giovani del nostro tempo - L'educazione ed i mezzi di comunicazione di massa: la stampa, il cinema, la radio, la televisione - Il tempo libero;

c) *Pedagogia della comunità*: criteri ispiratori di una moderna pedagogia della comunità educativo-assistenziale - le diverse soluzioni metodologiche come risposta ad una diversa gamma di bisogni: le comunità articolate in gruppi, le case-famiglia, la città dei ragazzi, i semi-convitti, ecc. - il ruolo dell'educatore, il rapporto educatore-educando in tali diverse impostazioni.

3. — *Psicologia*:

a) *Nozioni di psicologia generale*: selezione e strutturazione degli stimoli esterni: attenzione, sensazione e percezione. Le origini e le componenti dinamiche del comportamento: istinti, emozioni, conflitti. La memoria - L'apprendimento - L'immaginazione e il sogno - il pensiero - le creatività - l'intelligenza e la sua misura - La personalità - Conoscenza delle principali teorie sulla personalità.

b) *Psicologia dell'età evolutiva*: fattori dinamici, leggi, fasi di sviluppo - La strutturazione della personalità nei primi anni di vita - nel fanciullo - nel ragazzo (pre-adolescente) - nell'adolescente - nel giovane - Cenni di psicologia del gruppo con particolare riferimento all'età evolutiva - Tecniche socio-metriche elementari.

c) *Psicologia clinica*: il ritardo - deficienza - superiorità mentale: cause, caratteristiche e classificazioni - prevenzione e terapia. Lo sviluppo della personalità e i problemi della condotta: carenze, disturbi, cause caratteristiche, classificazioni, prevenzione e terapia. L'osservazione e lo studio del comportamento: principii, metodi e tecniche. Il Centro medico psicopedagogico e la sua metodologia.

4. — *Educazione civica e nozioni di diritto costituzionale*:

a) Conoscenza generale della storia moderna e contemporanea - Lo sviluppo della società italiana dall'Unità ad oggi nel quadro della storia europea contemporanea.

b) *La Costituzione*: I principi fondamentali - i doveri dei cittadini, i rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici, i rapporti politici - Le linee generali dell'ordinamento della Repubblica - La società internazionale e gli organismi internazionali e sovranazionali.
Nozioni di didattica nell'educazione civica.

5. — *Diritto privato e pubblico*:

Nozioni generali di diritto privato e pubblico.
Il diritto familiare ed in particolare: la patria potestà, la filiazione, l'adozione, l'affidamento.
La responsabilità civile del personale educativo secondo le leggi vigenti.
Il rapporto di pubblico impiego con riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

6. — *Igiene e sanità*:

Nozioni generali di igiene dell'età evolutiva: sviluppo ed alimentazione, sport, vita all'aperto. Nozioni generali sui problemi sanitari e sulle malattie tipiche dello sviluppo - Tecniche di controllo: cartella sanitaria, misurazione auxometrica, utilizzazione del medico nell'attività educativa.

ALLEGATO C

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(816)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 328 di detto decreto concernente la nomina a direttore straordinario (ex coeff. 402) di stazione sperimentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli al posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, la domanda in carta legale, debitamente sottoscritta ed autenticata, corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre sessanta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio. Non saranno accettate dopo il medesimo termine pubblicazioni, o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Nelle domande i candidati dovranno indicare il proprio nome, cognome e domicilio. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto a fissare, in caso di nomina, la residenza nel luogo dove ha sede la stazione.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegato un elenco, in duplice copia, dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmato.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

a) il luogo e la data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

g) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni anzidette non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) tutti i titoli di merito e le pubblicazioni che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in cinque esemplari e, se spedite per posta, i candidati dovranno riportare sull'involucro, in modo chiaro, le generalità e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via eccezionale i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

b) esposizione, in cinque copie, debitamente firmate, in carta semplice, dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

I titoli, le pubblicazioni e l'esposizione di cui sopra, devono, comunque, pervenire entro e non oltre il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 7.

Gli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio

produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dal precedente art. 7 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Art. 12.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla commissione esaminatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal Ministro su designazione del consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria delle conserve alimentari.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà, su conforme parere del consiglio d'amministrazione mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 160

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta legale).

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi).
00100 ROMA, via Molise, 2

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente in . . .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

f) di aver prestato (o di non aver prestato) servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di essere disposto in caso di nomina, a fissare la propria residenza in Parma.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente è allegato, in duplice copia, l'elenco dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmato.

Firma: . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(823)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 28 marzo 1967 e nel 3° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 29 marzo 1967, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 agosto 1967, n. 1916, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1967, n. 1934, con il quale l'ispettore generale Vinciguerra ing. Santo e il consigliere di 1ª classe Padoan dott. Cesare sono stati nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione, in sostituzione dei pari grado Ciavoli Cortelli ing. Achille e Ceccarini dott. Franco;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 1967, n. 1950, con il quale l'ispettore generale Businaro ing. dott. Giovanni e il consigliere di 1ª classe Sprovieri Basilio sono stati nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione, in sostituzione dei pari grado Vinciguerra ing. Santo e Padoan dott. Cesare;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 1968, n. 2010, con il quale il prof. Giancarlo Belisario e il consigliere di 1ª classe Francesconi dott.ssa Rina nata Gadaleta, sono stati nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione predetta, in sostituzione del prof. Luigi Stabilini e del consigliere di 1ª classe Sprovieri Basilio;

Visto che il consigliere di 1ª classe Francesconi dott.ssa Rina nata Gadaleta, nominato segretario della commissione stessa, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per motivi di famiglia;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe Della Penna dott. Antonio è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, in sostituzione del pari grado Francesconi dott.ssa Rina nata Gadaleta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1968
Registro n. 57, foglio n. 257

(923)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 ottobre 1968, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di nove agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1968, è composta come segue:

Presidente:

Borghese dott. Mario, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Palermo dott. Raimondo, presidente della deputazione della borsa valori di Firenze;

Dani rag. Luigi, presidente della commissione per il listino della borsa valori di Firenze;

Redi dott. Umberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Fazzi prof. Roberto, ordinario di tecnica industriale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 233

(925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31455, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 198, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici del Piemonte, indetto con il decreto ministeriale 26 giugno 1968, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Pia dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Pezzoli prof. Giannantonio, straordinario di idraulica del Politecnico di Torino;
Zignoli prof. Vittorino, ordinario di tecnica ed economia dei trasporti del Politecnico di Torino;
Smania dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;
De Gasperi dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del genio civile;
Richter prof. Giuseppe, membro aggiunto per la lingua inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal direttore di sezione dell'amministrazione centrale dott. Gabriele Rispoli.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 17 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: CAMANNI

(877)

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del genio civile.

Il Bollettino ufficiale del mese di maggio-giugno 1968, nn. 5-6 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 13 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1968, al registro n. 5, foglio n. 379, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1966.

(821)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, con il quale è indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1968, registro n. 6, foglio n. 333;
Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1968, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare;
Considerato che il ten. col. A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Marini Renato non può espletare, per ragioni di servizio, l'incarico di presidente della predetta commissione e pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il tenente colonnello A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Marini Renato è sostituito nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice indicata nelle premesse dal tenente colonnello A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Castrica Francesco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 46

(930)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10731 del 30 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966 nei comuni di Napoli (condotta di Barra e Soccavo), Frattamaggiore, Gragnano (2ª condotta), Serrara Fontana;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici della provincia di Napoli e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966, è così composta:

Presidente:
Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Carusio dott. Ettore, medico provinciale capo;
Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica universitaria;

Grasso dott. Aurelio, vice prefetto;
Cortese prof. Giuseppe, docente in clinica chirurgica;
De Matteis dott. Giovanni, medico condotto del comune di Napoli.

Segretario:
Ferrara dott. Michelangelo, consigliere di 1ª classe.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 20 gennaio 1969

Il medico provinciale: CANALIS

(828)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119 in data 29 marzo 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 2418/1 in data 17 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Varedo ha rinunziato alla condotta assegnategli, come da comunicazione del sindaco del comune di Varedo in data 27 novembre 1968;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Saverio Vitalone risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Varedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 9 gennaio 1969

Il medico provinciale: TECCE

(725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 555 in data 9 marzo 1967, col quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 4790 in data 13 agosto 1968, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Fanano, Frassinoro, Montefiorino e Pavullo 2° hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Leonelli Lanfranco: Pavullo 2°;
2) Messora Leandro: Fanano;
3) Talarico Giovanni: Frassinoro;
4) D'Amore Gaetano: Montefiorino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Modena, addì 16 gennaio 1969

Il medico provinciale RENZULLI

(934)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5361, in data 12 luglio 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 5850 in data 14 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 5851 in data 14 novembre 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Piero Mariotti, vincitore della condotta veterinaria del comune di Castell'Azzara ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Giuseppe Lombardi, che segue in graduatoria il vincitore e gli altri candidati rinunziatari della condotta veterinaria del comune di Castell'Azzara ha dichiarato di accettare la condotta stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lombardi, medico veterinario, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Castell'Azzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 22 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(826)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1969, n. 4.

Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti in Sardegna, l'Amministrazione regionale e autorizzata a:

1) assumere a proprio carico gli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei componenti le compagnie barracellari;

2) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese di impianto e generali, in misura non superiore a L. 500.000, nonchè contributi annui per l'equipaggiamento in misura non superiore a L. 20.000 per ciascun componente;

3) concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell'espletamento dei compiti di istituto.

Sono escluse dalla concessione delle provvidenze di cui alla presente legge le compagnie barracellari che rifiutano di assicurare il bestiame.

Art. 2.

Alle compagnie barracellari, oltre le funzioni loro proprie e quelle previste dall'articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche, sono affidati compiti di collaborazione con i servizi di vigilanza venatoria e di sicurezza antincendi nelle campagne, secondo le modalità che verranno fissate dall'Assessore regionale agli enti locali, sentita la commissione di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, sentita, per i contributi ed i premi di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo 1, una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale agli enti locali, o un funzionario da lui delegato, che la presiede;

b) il funzionario dirigente i servizi di polizia urbana e rurale dell'Assessorato regionale agli enti locali;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

d) un rappresentante di ciascuna prefettura della Sardegna, da designarsi dai rispettivi prefetti;

e) tre sindaci di comuni a prevalente economia agro-pastorale in cui vi siano compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti, scelti dalla amministrazione regionale;

f) tre esperti in materia barracellare designati, rispettivamente, uno dalla Unione regionale degli agricoltori, uno dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti e uno dall'Unione regionale contadini e pastori.

L'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere della stessa commissione, determina annualmente per ciascuna compagnia barracellare il numero massimo dei componenti ammissibile ai fini della concessione delle provvidenze.

La commissione, che dura in carica quattro anni, è nominata con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da amministratori locali, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.

A tal fine è istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 il seguente capitolo 21139 con la denominazione: « Contributi dello Stato, di amministrazioni locali, di enti pubblici e privati, di banche, di associazioni o di privati cittadini per favorire il funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna; . . . . per memoria ».

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 12210 - Spese per il pagamento delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro dei componenti le compagnie barracellari.

Capitolo 12211 - Contributi alle compagnie barracellari per le spese di impianto e generali e per l'equipaggiamento dei propri componenti; premi alle compagnie barracellari.

I suddetti capitoli 12210 e 12211 sono inseriti nella categoria n. 5 - Trasferimenti - di nuova istituzione.

Dal capitolo 11206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è stornata la somma di L. 15.000.000 da attribuire ai capitoli 12210 e 12211 rispettivamente per L. 12.000.000 e per L. 3.000.000.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 12210 e 12211 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 6.

Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 12211 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21139 dello stato di previsione della entrata, delle somme introitate come contributi ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1969.

DEL RIO

(1027)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.